



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -
VI[^] SETTORE TECNICO URBANISTICA
Via Regina Margherita n. 8 – CAP-95025 Acì Sant'Antonio

CONCESSIONE EDILIZIA IN VARIANTE N. 45 /2012

PRATICA EDILIZIA N. 34/2004

IL DIRIGENTE CAPO VI[^] SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 26 giugno 2012 prot. n. 12166 dai Signori **TOMARCHIO Innocenzo** nato ad Acireale il 04 gennaio 1956 cod. fisc. TMR NCN 56A04 A028M, **TOMARCHIO Salvatore** nato ad Acireale il 02 settembre 1961 cod. fisc. TMR SVT 61P02 A028X e **BATTIATO Carmela** nata ad Acireale il 06 aprile 1930 cod. fisc. BTT CML 30D46 A028P, tutti residenti in Acireale Via Loreto n. 49, tendente ad ottenere il rilascio della “*Concessione Edilizia in Variante*” di due opifici artigianali realizzati in Via San Giovanni, autorizzati con C.E. n. 37/2006 e successiva C.E di proroga n. 26/2010, di cui alla P.E. 34/2004, realizzati sul terreno censito nel N.C.T. al foglio n. 11 del Comune di Acì Sant'Antonio, particelle n. 218 e 272 di superficie mq. 8958, **in atto ente urbano part. n. 820 a seguito di tipo mappale**, e ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. D/1 (edilizia artigianale). per una parte nella fascia verde di rispetto stradale, per una parte in area destinata a verde pubblico e per una parte in area destinata a centro direzionale;

VISTA la concessione edilizia n. 37 del 22 dicembre 2006;

VISTA la concessione edilizia n. 26 del 19 luglio 2010;

VISTO il titolo di proprietà;

VISTO il progetto architettonico allegato alla predetta istanza, redatto dall'ing. Andrea Musumeci iscritto all'Ordine degli ingegneri della Prov. di Catania al n. 1254 con studio tecnico in Acireale e dal Dott. Geom. Salvatore PINO iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Catania al n. 1912 con Studio Tecnico in Acireale Via Salvatore Vigo n. 191;

VISTI :

- il parere del Responsabile del Procedimento espresso in data 16 agosto 2012 Prot./Urb. n. 8576, contestualmente alla relazione d'istruttoria;

- il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 03 ottobre 2012, prot. n. 97 del 21 agosto 2012;

- il parere tecnico dell'Ufficio espresso in data 25 ottobre 2012;

VISTI il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

VISTI la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; la Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, la L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978, il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

VISTA la nota dell'Ufficio prot. n. 15190 del 20 agosto 2012 di richiesta integrazione documenti, trasmessa alla ditta proprietaria a mezzo servizio postale e raccomandata A/R;

VISTA la nota prot. n. 17975 del 03 ottobre 2012 con la quale la ditta proprietaria trasmette ad integrazione i documenti richiesti dall'Ufficio con la predetta nota;

VISTO il versamento di €. 150,00 effettuato in data 27 settembre 2012 VCYL 0016 per diritti di segreteria rilascio C.E. di variante P.E. 34/2004;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

D I S P O N E

Art. 1 - Titolare della concessione

Signori, **TOMARCHIO Innocenzo** nato ad Acireale il 04 gennaio 1956 cod. fisc. TMR NCN 56A04 A028M, **TOMARCHIO Salvatore** nato ad Acireale il 02 settembre 1961 cod. fisc. TMR SVT 61P02 A028X e **BATTIATO Carmela** nata ad Acireale il 06 aprile 1930 cod. fisc. BTT CML 30D46 A028P, tutti residenti in Acireale Via Loreto n. 49, nella qualità di proprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia in variante.

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori di variante di due opifici artigianali realizzati in Via San Giovanni, autorizzati con C.E. n. 37/2006 e successiva C.E di proroga n. 26/2010, di cui alla P.E. 34/2004, realizzati sul terreno censito nel N.C.T. al foglio n. 11 del Comune di Aci Sant'Antonio, particelle n. 218 e 272 di superficie mq. 8.958,00 in atto ente urbano part. n. 820 a seguito di tipo mappale, e ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. D/1 (edilizia artigianale), per una parte nella fascia verde di rispetto stradale, per una parte in area destinata a verde pubblico e per una parte in area destinata a centro direzionale, secondo il progetto costituito da n. 3 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Il contributo degli oneri concessori per il rilascio della concessione edilizia di variante, non è dovuto.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato:

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità

contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE; A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro un anno dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;- Che vengano rispettate tutte le prescrizioni previste nella concessione edilizia originaria n. 37/2006 e 26/2010.

Li, **25 OTT. 2012**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonino Filocchiaro)

suocera



IL DIRIGENTE U.T.

(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)

Gurreri

Notificato il 26-10-12 consegnandone copia a mani di Pino Salvatore nella qualità di tecnico secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

per ricevuta 26-10-12

Salvatore

